



CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

Prot.n. 22 del 16.01.2020

Al Presidente del Comitato CCR-VIA
Giunta Regionale Abruzzo
L'AQUILA

Oggetto: Osservazioni al preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Vs. Rif.: Giudizio n.3093 del 30/09/2019 – prot. n.2019089445 del 21/03/2019.

Ditta Proponente: Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani Piomba – Fino, con sede ad Atri (TE)

Procedimento: Valutazione Impatto Ambientale (ai sensi art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. di una variante sostanziale all'AIA 81/120 del 06/02/2009 per la realizzazione di una Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Santa Lucia di Atri (TE)

La sottoscritta Laura D'Alessandro, in qualità di Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani Area Piomba-Fino, con sede legale ad Atri (TE) in Via E. Mattucci snc, C.A.P. 64032, Telefono 085/8797612, PEC: consorziopiombafino@pec.it, E-mail: consorziopiombafino@libero.it, in riferimento al Giudizio del CCR VIA del 30/09/2019 richiamato in oggetto, con la presente precisa quanto segue:

a) Aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, in parte (R.D.L. n.3267/23, D.I. 27/07/1984, L.R.3/2014).

Con la premessa che tale localizzazione non costituisce un criterio escludente ai sensi del P.R.G.R., sarà cura della Richiedente trasmettere la documentazione necessaria per l'ottenimento del Parere di competenza, così come indicato nel *Modello 2* allegato all'Istanza PAUR.

b) Aree di pregio agricolo (D. Lgs.228/2001; L.R.36/13).

1. Il PRGR approvato, da ultimo con CR del 2.7.2018 n. 110/8, ai fini della localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti distingue (Cap 18) fra:

- 1) Livelli di tutela integrale;
- 2) livelli di tutela specifici;
- 3) livelli di penalizzazione;
- 4) livelli di opportunità localizzativa

Il livello di tutela integrale è univoco e "deriva da specifiche indicazioni di legge atte a preservare la naturalità e l'integralità ambientale e fisica di specifiche porzioni di territorio".

Rispetto alle aree di pregio agricolo il successivo § 18.6 del PRGR (pag. 487/561) richiama la disposizione di cui all'art. 18 comma 4 L. n. 36/2013 e prevede che per le discariche (ad



CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

eccezione di quelle relative al sottogruppo A1) la prescrizione è sostanzialmente escludente (in sostanza si prevede una tutela integrale) tuttavia sottolineando che detta tutela "è comunque da applicare alle aree a destinazione d'uso agricolo".

Ciononostante, nel medesimo paragrafo 18.6 (pag. 517/561), il PRGR individua i "livelli di opportunità localizzativa" ossia quei criteri che descrivono aspetti strategico - funzionali aventi caratteristiche di preferenzialità e/o opportunità localizzativa. Fra questi sono individuati anche: "la vicinanza alle aree di maggiore produzioni dei rifiuti" e "impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)". Con riferimento a quest'ultimo criterio inquadra come opportunità la localizzazione su aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe. Il criterio si applica a tutti gli impianti di cui alla tabella 18.2-1

Il PRGR prevede poi obiettivi prestazionali (§ 7.2 lett n)) diretti ad ottimizzare le discariche strategiche.

Il successivo § 10.5 PRGR prevede la possibilità di ampliamento della discarica di Atri fino a 360.000 mc.

2. Va, inoltre, considerato che la classificazione dei lotti interessati dall'intervento di ampliamento come "aree di pregio" ai sensi del D.lgs. n.228/2001 non rappresenta affatto un vincolo "preclusivo" come peraltro si riscontra anche dalla lettura del PRGR che, invero, configura come criterio (solo) penalizzante (e dunque superabile) tale perimetrazione ogniquale la produzione certificata non sia presente sugli specifici lotti interessati. È appena il caso di evidenziare che sui lotti oggetto di ampliamento non sussistono colture di qualunque genere certificate. La configurabilità di tale perimetrazione come preclusiva per le discariche del tipo di quelle oggetto di intervento si palesa misura sproporzionata e peraltro discriminatoria. Né poi può risultare utile il rinvio alla destinazione di zona di dette aree come "agricole" da parte del PRG (PRGR §18.6 pag. 488/561). Difatti in questo modo viene surrettiziamente a trasformarsi un vincolo conformativo del territorio (Zona E) in un vincolo conformativo della proprietà ed in quanto tale "sostanzialmente espropriativo" (pur in difetto delle indennità di legge previsti per detti vincoli) peraltro in danno dell'ente consortile. Da altro punto di vista non sarebbe spiegato come tali colture patirebbero danno dalla mera esistenza di una discarica, che non è altro che l'ampliamento di quella già esistente. Se la discarica in sé danneggiasse i vigneti non si spiegherebbe la persistenza e, anzi, l'ampliamento di detti vigneti, ovvero il lamentato pericolo deriverebbe soltanto dalle modalità di gestione dell'impianto e allora la circostanza giustificherebbe, al più, delle prescrizioni dell'autorità, ma non un elemento impeditivo dell'intervento. Né, infine, essi sono riconducibili a beni Paesaggistici tutelati *ex lege* (art. 142, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.lgs. n.42/2004)

3. Ciò detto va rimarcato che una lettura delle disposizioni del PRGR nel senso della esclusione della realizzazione dell'intervento in questione risulterebbe intrinsecamente contraddittoria in quanto il Piano, come visto, consente espressamente l'ampliamento della discarica esistente ed è logico ritenere che tale ampliamento (proprio in quanto tale) avvenga in adiacenza alle preesistenze.



CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

4. Il criterio preclusivo, peraltro, pur a fronte di una specifica previsione di possibile ampliamento della discarica in esame, renderebbe pressoché impossibile la sua materiale realizzazione in quanto il Comune di Atri ha ricondotto indiscriminatamente in Zona E (che si ribadisce conforma il territorio ma non anche la proprietà) tutte le aree contermini.

5. Alla luce di quanto previsto dalla Sentenza n.28/2019 della Corte Costituzionale l'apposizione del vincolo escludente sulla base di una previsione di rango legislativo e non amministrativo si palesa illegittima. In particolare l'art. 65 L.r. 19/12/2007 n. 45 (come integrato, per quanto di interesse, dall'art. 8 comma 5 L.r. 21/10/2013 n. 36) soffre dei medesimi vizi dell'annullata (sulla base della sentenza di cui sopra) L.r. n.5/2018. Difatti l'art. 199 D.lgs. 152/2006 individua, fra i contenuti del Piano (che, si ribadisce è atto amministrativo) anche le *“informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario”*. In questo senso va citata anche la previsione di cui alla lett l) dell'art. 199 ai sensi della quale sono rimessi al Piano Regionale i criteri di individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento. L'individuazione dei criteri localizzativi è dunque rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa e non legislativa.

6. A questo si aggiunga che la previsione di cui all'art. 65 comma 4 bis L.r. n. 45/2007 integra, altresì, una palese invasione della sfera di competenza statale. Difatti l'art.199 lett l) prevede, come visto, che il piano regionale debba contenere: *“i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p)”*. Quest'ultima disposizione demanda al solo legislatore statale *“...l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;”*. Dunque il citato art. 65 comma 4 bis l.r. n. 45/2007, anche in base a quanto rilevato sopra rappresenta (limitatamente alla sua portata escludente) una deroga in pejus dei livelli di tutela uniforme stabiliti con legge statale.

7. Comunque la prescrizione del PRGR si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 197 comma 1 lett d) D.lgs. 152/2006 che rimette alla competenza delle Amministrazioni provinciali: *“d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”*.

8. Inoltre la portata preclusiva della previsione legislativa (e con essa delle prescrizioni del Piano) si pongono in contrasto anche con l'art.41 Cost in quanto la misura (in quanto preclusiva dell'esercizio di un'attività in modo permanente ed assoluto anche a prescindere, ad esempio, dalla portata lesiva dell'intervento in relazione alle circostanze del caso concreto) si palesa arbitraria ed incongrua ed ingiustamente lesiva della libertà d'iniziativa economica.



CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

9. Infine, dal punto di vista colturale, le aree oggetto di intervento presentano evidenti e non superabili limiti produttivi, morfologici e pedologici, che ne rendono diseconomica la semplice coltivazione e, a maggior ragione, sostenere eventuali investimenti quali quelli necessari per la messa a dimora di un impianto viticolo. Il versante collinare, infatti, è caratterizzato da forte acclività al limite della meccanizzabilità agraria, grave propensione ad erosione idrica se lavorato superficialmente (e in tal caso con reinnesco del processo di verticalizzazione del versante), tessitura pesante, argillosa, plastica, adesiva, ovvero profondamente crepacciata, non mitigabile con irrigazioni di soccorso (non vi è disponibilità di acqua irrigua). Tali caratteristiche hanno reso quelle superfici (e quelle di molti dei versanti collinari latitanti) "extramarginali" ovvero incapaci di remunerare eventuali investimenti agricoli. Esse, pertanto oggi sono incolte destinabili, in maniera residuale, a semplice prato stabile".

c) Aree a rischio Idrogeologico

La proposta progettuale potrà essere aggiornata mediante lo stralcio della vasca di valle dell'ampliamento della discarica, così come riportato nella Planimetria allegata alla presente. Con tale aggiornamento l'opera di progetto non ricadrà, nemmeno in parte, all'interno di un'area a pericolosità elevata P2 (costituente un criterio escludente ai sensi del P.R.G.R. e delle Norme Tecniche del PAI)

d) Fasce di rispetto da infrastrutture viarie (D.Lgs.285/9211 ed altri)

La proposta progettuale potrà essere aggiornata mediante la traslazione del piazzale di stoccaggio del percolato al di fuori della fascia di rispetto, così come riportato nella Planimetria allegata alla presente. Con tale aggiornamento l'opera di progetto non ricade, nemmeno in parte, all'interno della fascia di rispetto delle infrastrutture viarie.

e) Distanza di circa 400 m dal sito SIC codice IT7120083 “Calanchi di Atri”

Con la premessa che tale localizzazione non costituisce un criterio escludente, la Ditta proponente nei mesi scorsi ha affidato l'incarico professionale per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale che si provvederà a trasmettere. La Valutazione d'Incidenza è – per l'appunto - una procedura per identificare e valutare le interferenze di un piano, di un progetto o di un programma su un Sito della Rete Natura 2000. Tale valutazione è stata effettuata sia rispetto alle finalità generali di salvaguardia del Sito stesso, che in relazione agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, individuati dalle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE (già Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE), per i quali il Sito è stato istituito. Le risultanze della Valutazione hanno dimostrato la compatibilità dell'intervento con il sito SIC in oggetto.

f) Distanza da corsi d'acqua (D. Lgs.42/04) inferiore a 150 metri

Con la premessa che tale localizzazione non costituisce un criterio escludente, la Ditta proponente precisa che il fosso Campratone non è iscritto nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo, pertanto non è necessario richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

g) Soggiacenza della falda

Si è provveduto a completare lo studio idrogeologico che ha dimostrato l'assenza della falda e che potrà essere trasmesso al Comitato in indirizzo.

In riferimento alla Nota prot. n.269594 del 27/09/2019 a firma del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, si precisa che:

- Per la sovrapposizione di una piccola porzione dell'opera con un'Area A1D1 - Conservazione integrale (secondo il P.R.G. del Comune di Atri), potrà essere parzialmente ridotta planimetricamente l'area di intervento (v. Planimetria allegata);
- È stata verificata l'assenza di Usi civici nelle particelle interessate dall'intervento e si provvederà a trasmettere la certificazione rilasciata dal Comune.

Precisando che gli studi relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale non ci hanno permesso di anticipare la presente nota, si resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti

Atri (TE), 16/01/2020

La Commissaria Straordinaria
Arch. Laura D'Alessandro
Firmato digitalmente